

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 184

29° anno

7 luglio 1986

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2104/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che modifica
gli importi compensativi monetari 1

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1986

che modifica gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2062/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2063/86 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/86 ⁽⁶⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2088/86 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁹⁾ ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i tassi di cambio in contanti rilevati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso fra il 25 giugno e il 1° luglio 1986 conducono, per la dracma greca, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari per tale paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La colonna «Grecia» dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86 è sostituita da quella contenuta nell'allegato I del presente regolamento.

2. Gli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 1057/86 sono sostituiti dagli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1986, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 5. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

ALLEGATO I

PARTE 1^a

SETTORE CEREALI

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Positivi				Negativi						
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Danimarca		Regno Unito	Belgio/ Lussemburgo	Irlanda	Italia	Francia	Grecia	Spagna
	DM/t	Fl/t	Dkr/t		£/t	FB/Flux/t	£Irl/t	Lit/t	FF/t	Dra/t	Pta/t
10.01 B I										5 317,7	
10.01 B II										8 878,6	
10.02										5 051,9	
10.03										5 051,9	
10.04										4 859,9	
10.05 B										5 317,7	
10.07 B										5 051,9	
10.07 C II										5 051,9	
11.01 A										6 447,1	
11.01 B										6 074,9	
11.02 A I a)										11 790,3	
11.02 A I b)										6 962,8	
11.01 C										5 152,9	
11.01 D										4 957,1	
11.01 E I										7 444,8	
11.01 E II										2 393,0	
ex 11.01 G (1)										5 152,9	
ex 11.01 G (2)										5 152,9	
11.02 A II										5 152,9	
11.02 A III										7 072,6	
11.02 A IV										6 803,9	
11.02 A V a) 1 (3)										7 710,7	
11.02 A V a) 2 (4)										7 066,1	
11.02 A V a) 2										7 710,7	
11.02 A V b)										5 424,0	
ex 11.02 A VII (1)										5 152,9	
ex 11.02 A VII (2)										5 152,9	
11.02 B I a) 1										5 152,9	
11.02 B I a) 2 aa)										4 957,1	
11.02 B I a) 2 bb)										4 957,1	
11.02 B I b) 1										7 072,6	
11.02 B I b) 2										6 803,9	
11.02 B II a)										5 424,0	
11.02 B II b)										5 152,9	
11.02 B II c)										5 424,0	
ex 11.02 B II d) (1)										5 152,9	
ex 11.02 B II d) (2)										5 152,9	
11.02 C I										5 424,0	

Numero della tariffa doganale comune	Positivi				Negativi						
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Danimarca		Regno Unito	Belgio/ Lussemburgo	Irlanda	Italia	Francia	Grecia	Spagna
	DM/t	Fl/t	Dkr/t		£/t	FB/Flux/t	£Irl/t	Lit/t	FF/t	Dra/t	Pta/t
11.02 C II										5 152,9	
11.02 C III										8 083,0	
11.02 C IV										4 957,1	
11.02 C V										5 424,0	
ex 11.02 C VI (1)										5 152,9	
ex 11.02 C VI (2)										5 152,9	
11.02 D I										5 424,0	
11.02 D II										5 152,9	
11.02 D III										5 152,9	
11.02 D IV										4 957,1	
11.02 D V										5 424,0	
ex 11.02 D VI (1)										5 152,9	
ex 11.02 D VI (2)										5 152,9	
11.02 E I a) 1										5 152,9	
11.02 E I a) 2										4 957,1	
11.02 E I b) 1										7 072,6	
11.02 E I b) 2										8 747,8	
11.02 E II a)										5 424,0	
11.02 E II b)										5 152,9	
11.02 E II c)										5 849,5	
ex 11.02 E II d) 2 (1)										5 152,9	
ex 11.02 E II d) 2 (2)										5 152,9	
11.02 F I										5 424,0	
11.02 F II										5 152,9	
11.02 F III										5 152,9	
11.02 F IV										4 957,1	
11.02 F V										5 424,0	
ex 11.02 F VII (1)										5 152,9	
ex 11.02 F VII (2)										5 152,9	
11.02 G I										3 988,3	
11.02 G II										1 595,3	
11.07 A I a)										9 465,5	
11.07 A I b)										7 072,5	
11.07 A II a)										8 992,3	
11.07 A II b)										6 719,0	
11.07 B										7 830,4	
11.08 A I (5)										7 358,5	
11.08 A III (5)										7 985,2	
11.08 A IV (5)										7 358,5	
11.08 A V (5)										7 358,5	
11.09										10 867,5	
17.02 B II a) (7)										9 600,1	
17.02 B II b) (7)										7 358,5	
17.02 F II a)										10 038,7	
17.02 F II b)										7 017,4	
21.07 F II										7 358,5	
23.02 A I a)										2 196,2	

Numero della tariffa doganale comune	Positivi				Negativi						
	R. f. di Germania DM/t	Paesi Bassi Fl/t	Danimarca Dkr/t		Regno Unito £/t	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/t	Irlanda £Irl/t	Italia Lit/t	Francia FF/t	Grecia Dra/t	Spagna Pta/t
23.02 A I b)										4 549,3	
23.02 A II a)										2 196,2	
23.02 A II b)										4 706,2	
23.03 A I										9 746,3	
23.07 B I a) 1 (*)										638,1	
23.07 B I a) 2 (*) (*)										638,1	
23.07 B I b) 1 (*)										2 020,7	
23.07 B I b) 2 (*) (*)										2 020,7	
23.07 B I c) 1 (*)										3 988,3	
23.07 B I c) 2 (*) (*)										3 988,3	

Note

(¹) Miglio.

(²) Sorgo.

(³) Applicabili alle semole e ai semolini di granturco importati dai paesi terzi.

(⁴) Applicabili negli scambi intracomunitari alle semole e ai semolini di granturco destinati all'industria della birra, in conformità del regolamento (CEE) n. 1570/78 (GU n. L 185 del 7. 7. 1978, pag. 22).

(⁵) L'importo compensativo monetario si applica ai prodotti il cui tenore di amido (ivi compreso, eventualmente, di fecola) è pari o superiore, in peso, all'85 %. Per i prodotti aventi un tenore di amido (ivi compreso, eventualmente, di fecola) inferiore, in peso, all'85 %, l'importo compensativo è maggiorato di un coefficiente calcolato avvalendosi della seguente formula:

$$C = \frac{a}{1\ 000} \times 1,176$$

(C = coefficiente; a = tenore in peso di amido [ivi compreso, eventualmente, di fecola], in forma di sostanza secca, relativamente a 1 000 kg di prodotto).

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore in peso di amido (ivi compreso, eventualmente, di fecola) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto.

(⁶) L'importo compensativo monetario si applica al prodotto il cui tenore di fecola (ivi compreso, eventualmente, di amido) è pari o superiore, in peso, al 78 %. Per il prodotto avente un tenore di fecola (ivi compreso, eventualmente, di amido) inferiore, in peso, al 78 %, l'importo compensativo è maggiorato di un coefficiente calcolato avvalendosi della seguente formula:

$$C = \frac{a}{1\ 000} \times 1,282$$

(C = coefficiente; a = tenore in peso di fecola [ivi compreso, eventualmente, di amido], in forma di sostanza secca, relativamente a 1 000 kg di prodotto).

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore in peso di fecola (ivi compreso, eventualmente, di amido) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto.

(⁷) Il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso importo compensativo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁸) Qualora la parte di prodotti lattiero-caseari contenga latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte), l'importo indicato è aumentato di dieci volte l'importo supplementare di cui alla nota 6 della parte 5^a del presente allegato che figura nella tabella alle linee «superiore al 12 % e inferiore al 30 %» o «uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %», in conformità del tenore di latte scremato in polvere contenuto nel prodotto finito. In tale contesto, si applicano anche il terzo comma e la prima frase del quarto comma della detta nota.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo, in peso, per tonnellata di prodotto finito, di:

- latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),
- siero di latte in polvere o granulato,
- caseina e/o caseinato addizionati.

(⁹) Per i prodotti contenenti prodotti della voce 07.06 o della sottovoce 11.04 C della tariffa doganale comune, non è concesso alcun importo compensativo monetario per la parte cereale. Tuttavia, qualora debbano essere riscossi gli importi compensativi, si applicano gli importi indicati.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali:

- di esportazione, effettuate in uno stato membro a moneta apprezzata,
- d'importazione, effettuate in uno stato membro a moneta deprezzata,
- di esportazione, effettuate in uno stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso per voce tariffaria di ciascun prodotto non lattiero incorporato.

-
- (¹) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in parti (esclusi le gole, parte della spalla, presentate sole).
- (²) Prodotti diversi da quelli di cui alla nota 1.
- (³) Gli importi compensativi monetari non sono applicabili ai prodotti presentati sotto forma di farina o polvere, anche in forma di agglomerato.
- (⁴) Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti) che contengono salsicce sono classificate, sulla base della loro composizione, nella voce 16.01 della tariffa doganale comune, l'importo compensativo monetario è applicato solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o origine, contenuti in tali preparazioni.
- (⁵) La concessione degli importi compensativi monetari applicabili per questi prodotti è subordinata all'osservanza delle condizioni per la concessione delle restituzioni di cui al regolamento (CEE) n. 171/78. Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione o d'importazione negli stati membri che pagano l'importo compensativo monetario, l'esportatore o l'importatore interessato dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.
- (⁶) Prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.
- (⁷) Prodotti diversi da quelli di cui alla nota 6.
- (a) Gli importi compensativi applicabili alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, sono riscossi sul peso netto senza tener conto di detto liquido.
-

PARTE 3ª

SETTORE CARNI BOVINE

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi					
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg
01.02 A II (*)									— Peso vivo — 4 648,0
02.01 A II a) 1									— Peso netto — 8 831,2
02.01 A II a) 2									7 065,0
02.01 A II a) 3									10 597,4
02.01 A II a) 4 aa)									7 065,0
02.01 A II a) 4 bb)									12 084,8
02.01 A II b) 1 (*)									7 855,1
02.01 A II b) 2 (*) ^(*)									6 284,1
02.01 A II b) 3 (*) ^(*)									9 818,9
02.01 A II b) 4 aa) (*)									6 284,1
02.01 A II b) 4 bb) 11 (*)									9 818,9
02.01 A II b) 4 bb) 22 (*) ^(*)									9 818,9
02.01 A II b) 4 bb) 33 (*) ^(*)									9 818,9
02.06 C I a) 1									7 065,0
02.06 C I a) 2									10 086,2
ex 16.02 B III b) 1 aa) (*)									10 086,2
ex 16.02 B III b) 1 aa) (*)									6 042,4
ex 16.02 B III b) 1 aa) (*)									4 043,8

(*) L'importo di compensazione non è applicato nel limite di un contingente tariffario annuale da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee:

- a) per le giovenche e le vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau,
- b) per i tori, le vacche e le giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza del Simmental, delle razze di Schwyz e di Friburgo.

(*) L'importo compensativo non è applicato:

- nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni bovine congelate,
- nei limiti di un quantitativo di 2 250 tonnellate, espresso in carne disossata, del contingente tariffario annuale concesso dalle competenti autorità delle Comunità europee per le carni di bufalo congelate.

(*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*) Prodotti contenenti in peso l'80 % o più di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(*) Prodotti contenenti in peso il 60 % o più e meno dell'80 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(*) Prodotti contenenti in peso il 40 % o più e meno del 60 % di carni bovine, escluse le frattaglie ed il grasso.

(*) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito di un regolamento che indice la vendita di carni bovine d'intervento destinate all'esportazione, a condizione che nel regolamento in causa sia fatto riferimento all'applicazione della presente nota.

(*) Gli importi sono moltiplicati per il coefficiente 0,2 quando i corrispondenti prodotti sono venduti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1812/86 della Commissione.

PARTE 5^a
SETTORE LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
 Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Note	Negativi							
			Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/100 kg (a)	Irlanda £Ir/100 kg (a)	Italia Lit/100 kg (a)	Francia FF/100 kg (a)	Grecia Dra/100 kg (a)	Regno Unito £/100 kg (a)	Spagna Pta/100 kg (a)	
ex 04.01 A I	escluso il siero di latte aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa: — inferiore a 15 % — uguale o superiore a 15 % aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa: — inferiore a 15 % — uguale o superiore a 15 % e inferiore a 25 % — uguale o superiore a 25 % e inferiore a 32 % — uguale o superiore a 32 %	(⁹)								
04.01 A II		(⁹)					389,3 (d)			
04.01 B I		(⁹)					389,3 (c)			
04.01 B II		(⁹) (¹⁰)					347,6 (c)			
04.01 B III		(⁹) (¹⁰)					270,8 (c)			
04.02 A II a) 1		(⁹)					218,3 (c)			
04.02 A II a) 2		(⁹)					5 157,7			
04.02 A II a) 3		(⁹)					3 290,4 (d)			
04.02 A II a) 4		(⁹)					3 290,4 (d)			
04.02 A II b) 1		(¹) (⁶)					2 667,9 (d)			
04.02 A II b) 2		(¹) (⁶)					5 157,7			
04.02 A II b) 3		(⁶)					3 290,4 (d)			
04.02 A II b) 4		(⁶)					3 290,4 (d)			
04.02 A III a)							2 667,9 (d)			
04.02 A III b)							389,3 (d)			
							857,3 (d)			
						311,2 (d)				
						857,3 (d)				
						1 402,8 (d)				
						1 558,7 (d)				
04.02 B I a)		(³)				5 421,9				
04.02 B I b) 1 aa)		(³)				5 157,7				
04.02 B I b) 1 bb)		(³)				3 290,4 (d)				
04.02 B I b) 1 cc)		(³)				2 667,9 (d)				
04.02 B I b) 2 aa)		(³)				5 157,7				

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Note	Negativi							
			Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/100 kg (a)	Irlanda £Irl/100 kg (a)	Italia Lit/100 kg (a)	Francia FF/100 kg (a)	Grecia Dra/100 kg (a)	Regno Unito £/100 kg (a)	Spagna Pta/100 kg (a)	
04.02 B I b) 2 bb)	aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa: — inferiore a 15 % — uguale o superiore a 15 %	(³)					3 290,4 (d)			
04.02 B I b) 2 cc)		(³)					2 667,9 (d)			
04.02 B II a)		(⁷)					1 093,9 (d)			
04.02 B II b)	aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa: — inferiore a 15 % — uguale o superiore a 15 % ed inferiore a 25 % — uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 32 % — uguale o superiore a 32 %	(³)					311,2 (d)			
04.03 A		(⁷)					1 093,9 (d)			
		(³)					1 406,4 (d)			
04.03 B	aventi tenore, in peso, di materie grasse: — inferiore a 80 % — uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % — uguale o superiore a 82 %	(³)					— (b)			
		(⁴)					9 055,3			
		(⁴)					9 281,7			
04.04 A	escluso il Roquefort	(⁴)					— (b)			
		(⁵) (¹²)					8 797,5			
ex 04.04 C		(⁵)					7 129,0			
04.04 D I a)	aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: — inferiore a 10 % — uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 30 % — uguale o superiore a 30 %	(⁵) (¹²)					2 704,0			
04.04 D I b)		(⁵) (¹²)					3 968,6			
		(⁵) (¹²)					5 778,2			
04.04 D II	aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: — inferiore a 55 % — uguale o superiore a 55 %	(⁵) (¹²)					5 778,2			
		(⁵) (¹²)					6 852,4			
		(⁵)					6 852,4			
ex 04.04 E I a)	ad esclusione dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano e dei formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora	(⁵) (¹¹)					10 160,5			
04.04 E I b) 1		(⁵) (¹²)					8 074,7			

Note

(¹) Per il latte scremato in polvere spedito verso l'Italia da un altro stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 1624/76 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976), l'importo indicato è moltiplicato per il coefficiente 0,54.

Negli scambi intracomunitari del latte scremato in polvere come tale, venduto a norma del regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) e del regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977), l'importo indicato è moltiplicato per il coefficiente 0,20.

(²) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) l'importo per 100 chilogrammi indicato moltiplicato per un centesimo del peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati l'importo risultante dal calcolo precedente è

- moltiplicato per il peso della parte lattica non grassa, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,
- diviso per il peso della parte lattica non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 chilogrammi del prodotto netto pari ad un centesimo dell'importo indicato nella parte 7^a del presente allegato alla sottovoce 17.01 A (non denaturato) della tariffa doganale comune.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo:

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto finito e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(⁴) Nondimeno, per il burro o per il burro concentrato oggetto delle misure contemplate:

- nel regolamento (CEE) n. 3143/85 (GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9), all'importo indicato si applica il coefficiente 0,22;
- nel regolamento (CEE) n. 262/79 (GU n. L 41 del 16. 2. 1979), nel regolamento (CEE) n. 442/84 (GU n. L 52 del 23. 2. 1984) e nel regolamento (CEE) n. 1932/81 (GU n. L 191 del 14. 7. 1981) all'importo indicato viene applicato:
 - il coefficiente 0,31 se la destinazione è quella della formula A o della formula C o della formula D,
 - il coefficiente 0,50 se la destinazione è quella della formula B;
- nel regolamento (CEE) n. 2268/84 (GU n. L 208 del 3. 8. 1984), si applica all'importo indicato il coefficiente 0,91;
- nel regolamento (CEE) n. 2278/84 (GU n. L 209 del 4. 8. 1984), si applica all'importo indicato il coefficiente 0,89;
- nell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2956/84 (GU n. L 279 del 23. 10. 1984), all'importo indicato è applicato il coefficiente di 0,56;
- nel regolamento (CEE) n. 765/86 (GU n. L 72 del 15. 3. 1986), si applica all'importo indicato il coefficiente 0,69.

(⁵) Non è concesso alcun importo compensativo monetario all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione dell'importo compensativo monetario e, se del caso, della restituzione nello Stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg.

In occasione di uno scambio intracomunitario del suddetto formaggio di scarso valore, il documento compilato per giustificare il carattere comunitario dei prodotti reca, nella casella «designazione delle merci», una delle seguenti indicazioni:

«Queso de escaso valor, en aplicación de la nota 5 de la Parte 5 del Anexo I del Reglamento por el que se fijan los montantes compensatorios monetarios.»

»Oste af ringe værdi, anvendelse af bemærkning (⁵), i bilag I, del 5, til forordningen om fastsættelse af monetære udligningsbeløb.«

„Käse mit geringem Wert, Anwendung Fußnote (⁵) zum Anhang I Teil 5 der Verordnung zur Festsetzung der Währungsausgleichsbeträge.“

«Τυριά χαμηλής αξίας κατ' εφαρμογή της σημείωσης (⁵) του μέρους 5 του παραρτήματος I του κανονισμού που καθορίζει τα νομισματικά εξισωτικά ποσά.»

'Cheese of low value in accordance with note (⁵) in part 5 of Annex I to the Regulation fixing monetary compensatory amounts.'

«Fromages de faible valeur, application de la note 5 de l'annexe I, partie 5, du règlement fixant les montants compensatoires monétaires.»

«Formaggi di scarso valore in applicazione della nota 5 dell'allegato I, parte 5^a, del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari.»

„Kaas van geringe waarde, toepassing van voetnoot (⁵) van bijlage I, deel 5, bij de verordening tot vaststelling van de monetaire compenserende bedragen.“

«Queijos de fraco valor, aplicação da nota 5 do Anexo I, Parte 5, do regulamento que fixa os montantes compensatórios monetários.»

Nello stato membro d'importazione, se il documento compilato per giustificare il carattere comunitario del prodotto in questione reca una delle indicazioni di cui sopra, non è concesso nessun importo compensativo monetario.

All'atto di un'importazione da un paese terzo, se il prezzo franco frontiera, corretto del prelievo e dell'importo compensativo monetario per il formaggio avente valore normale, è inferiore a 140 ECU/100 kg, non è concesso nessun importo compensativo monetario.

Quando l'importo compensativo monetario deve essere riscosso per una spedizione consistente in un miscuglio di differenti tipi di formaggi, il cui valore è inferiore a 140 ECU/100 kg, l'importo compensativo da applicare, in deroga all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1371/81 (GU n. L 138 del 25. 5. 1981, pag. 1), è quello applicabile ai prodotti della sottovoce ex 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune aventi tenore d'acqua, in peso, nella materia non grassa superiore a 62 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore a 10 %.

(6) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore effettivo in peso, per 100 kg di prodotto finito, di:

— latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte),

se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo:

— il tenore, in peso, di siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti, e

— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto,

per 100 chilogrammi di prodotto finito.

Per il latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti) denaturato in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79 (GU n. L 199 del 7. 8. 1979) o dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3714/84 (GU n. L 341 del 29. 12. 1984) e per gli alimenti per animali la cui parte di prodotti lattiero-caseari contiene latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte), all'importo indicato è aggiunto l'importo supplementare di cui alla tabella seguente (qualora non sia indicato alcun importo, si applica soltanto l'importo supplementare):

Tenore in peso del latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti) nei prodotti finiti	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Irlanda £Irl/100 kg		
Superiore a 12 % e inferiore a 30 %								557,4			
Uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %								1 114,7			
Uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %								1 672,1			
Uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %								2 090,2			
Uguale o superiore a 80 % e inferiore a 88 %								2 341,0			
Uguale o superiore a 88 %								2 508,2			

Qualora i prodotti in questione contengano latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 368/77 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977), dal regolamento (CEE) n. 443/77 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) e dal regolamento (CEE) n. 1844/77 (GU n. L 205 dell'11. 8. 1977), nonché più di 9,0 g di ferro e/o 1,2 g di rame per 100 kg di prodotto, agli importi supplementari di cui sopra si applica il coefficiente 0,37.

Se il prodotto non risulta fabbricato conformemente al disposto di uno dei regolamenti già menzionati al secondo e terzo comma della presente nota, agli importi supplementari sopra indicati si applica il coefficiente 1,85. Tuttavia tale coefficiente non si applica ai prodotti spediti verso l'Italia, provenienti da un altro stato membro, qualora si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976).

(7) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) l'importo per 100 chilogrammi indicato. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo indicato è:

— moltiplicato per il peso della parte lattica non grassa, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,

— diviso per il peso della parte lattica non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un importo addizionale per ogni percento costituente il tenore in saccarosio di 100 chilogrammi del prodotto netto, pari ad un centesimo dell'importo indicato nella parte 7^a del presente allegato alla sottovoce 17.01 A (non denaturato) della tariffa doganale comune.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo:

— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto finito e, in particolare,

— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

- (⁸) L'importo di base per 100 chilogrammi di prodotti di questa sottovoce è pari all'importo indicato. Tuttavia, se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo di base è uguale all'importo indicato:
- moltiplicato per il peso della parte non grassa, diversa dal siero di latte e/o da lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, in seguito,
 - diviso per il peso della parte non grassa contenuta in 100 chilogrammi di prodotto.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista, se sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e, in caso affermativo:
- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
 - il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁹) Per i prodotti ai quali siano stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati non è concesso alcun importo compensativo. Tuttavia, se debbono essere riscossi importi compensativi, si applicano gli importi indicati.
- All'atto dell'espletamento delle formalità doganali:
- di esportazione, effettuate in uno Stato membro a moneta apprezzata,
 - d'importazione, effettuate in uno Stato membro a moneta deprezzata,
 - di esportazione, effettuate in uno Stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,
- l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (¹⁰) Tuttavia, per la crema che è oggetto delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 649/78 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1978), all'importo compensativo monetario è applicato il coefficiente 0,51.
- (¹¹) Per quanto riguarda i formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra:
- il controllo analitico è effettuato con metodi immunologici, ad esempio, segnatamente, con la doppia immunodiffusione e con l'immunodiffusione radiale, completata, se del caso, dall'elettroforesi delle caseine;
 - all'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista che il formaggio in oggetto è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora e/o di capra.
- (¹²) Nessun importo compensativo è applicabile ai formaggi importati alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1, dall'articolo 9, paragrafo 1, dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 2915/79 (modificato), qualora sia rispettato il valore franco frontiera da applicare per il formaggio in causa, oppure qualora i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori agli importi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento, per il formaggio in questione, né per i formaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed all'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento, sempreché si tratti di prodotti che figurano ai punti e), f) e r) dell'allegato II del regolamento in questione, se è accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che vi figura.
- (¹³) L'importo compensativo monetario applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche del liquido di conservazione, in particolare della salamoia, è versato sul peso netto, deduzione fatta del peso di tale liquido.

NB: Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

PARTE 6^a

SETTORE VINO

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		Positivi		Negativi		
			R. f. di Germania DM		Italia Lit	Francia FF	Grecia Dra
ex 22.05 B	Vini presentati in recipienti di più di 3 litri	% vol/hl					110,6
ex 22.05 C I	(a) Vino da tavola ⁽¹⁾ :						
	(1) del tipo R III ⁽²⁾	hl					1 771,5
	(2) dei tipi A II e A III ⁽²⁾	hl					2 528,2
	(3) altri	% vol/hl					110,6
	(b) Vini rossi, rosati e bianchi dei paesi terzi:						
	(1) presentati nel documento V.I o V.A sotto il nome di vitigno Portugieser	hl					1 771,5
(2) presentati nel documento V.I o V.A sotto il nome di vitigno Riesling o Sylvaner	hl					2 528,2	
(3) altri	% vol/hl					110,6	
ex 22.05 C II	(a) Vino da tavola ⁽¹⁾	% vol/hl					110,6
	(b) Vini rossi, rosati e bianchi dei paesi terzi	% vol/hl					110,6

⁽¹⁾ Ai sensi della definizione figurante al punto 11 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 340/79.

PARTE 7^a

SETTORE ZUCCHERO

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Positivi (1)			Negativi (1)							
	R. f. di Germania DM	Paesi Bassi Fl	Danimarca Dkr	Regno Unito £	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux	Irlanda £Irl	Italia Lit	Francia FF	Grecia Dra	Spagna Pta	Portogallo Esc

A. ZUCCHERO

	— 100 kg —
17.01 A (2)	1 724,2
17.01 B (2)	1 440,3
	per 1 % del tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (4)
17.02 ex D II (5)	17,242
17.02 E	17,242
17.02 F I (6)	17,242
21.07 F IV	17,242

B. ISOGLUCOSIO

	— per 100 kg di materia secca —
17.02 D I	1 724,2
21.07 F III	1 724,2

(1) Allo zucchero e all'isoglucosio esportato verso i paesi terzi in virtù dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1785/81, non si applica alcun importo compensativo monetario.

(2) Per gli zuccheri aromatizzati o colorati, l'importo compensativo monetario è pari, per 100 chilogrammi di prodotto in causa, all'importo indicato, moltiplicato per la percentuale del suo tenore di saccarosio.

(3) Allorquando la resa dello zucchero greggio si discosta da quella della definizione della qualità tipo di cui al regolamento (CEE) n. 431/68 (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3), l'importo compensativo monetario è adattato in conformità delle disposizioni dell'

articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

(4) Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 837/68 qualora si tratti di un'importazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 qualora si tratti di un'esportazione.

(5) Altri zuccheri e sciroppi, escluso il sorbosio.

(6) Zuccheri della voce 17.01 della tariffa doganale comune, caramellati.

PARTE 8ª

MERCÌ CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 3033/80

Importi compensativi monetari

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg	Portogallo Esc/100 kg
17.04 D I a)									872,8		
17.04 D I b) 1									528,2		
17.04 D I b) 2									753,6		
17.04 D I b) 3 aa)									979,0		
17.04 D I b) 3 bb)									1 003,0		
17.04 D I b) 4									1 169,3		
17.04 D I b) 5									1 254,3		
17.04 D I b) 6									1 339,2		
17.04 D I b) 7									1 389,2		
17.04 D I b) 8									1 474,2		
17.04 D II a)									1 705,9		
17.04 D II a) (13)									1 396,4		
17.04 D II b) 1									1 589,4		
17.04 D II b) 1 (13)									1 279,9		
17.04 D II b) 2									1 892,4		
17.04 D II b) 2 (13)									1 582,9		
17.04 D II b) 3									1 867,3		
17.04 D II b) 3 (13)									1 635,2		
17.04 D II b) 4									1 665,9		
17.04 D II b) 4 (13)									1 542,1		
18.06 B I									852,1		
18.06 B II a)									1 530,8		
18.06 B II a) (13)									1 315,1		
18.06 B II b)									2 167,5		
18.06 B II b) (13)									1 839,3		
18.06 C I									1 518,2		
18.06 C I (13)									1 177,8		
18.06 C II a) 1									698,3		
18.06 C II a) 2									853,5		
18.06 C II b) 1									1 437,2		
18.06 C II b) 1 (13)									1 266,9		
18.06 C II b) 2									1 702,5		
18.06 C II b) 2 (13)									1 454,9		
18.06 C II b) 3									1 943,2		
18.06 C II b) 3 (13)									1 602,8		
18.06 C II b) 4									2 261,6		
18.06 C II b) 4 (13)									1 828,3		
18.06 D I a) (1)									3 404,6		
18.06 D I b) (1) (8)									3 404,6		
18.06 D II a) 1									1 624,9		
18.06 D II a) 1 (13)									1 377,3		

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Danimarca	Regno Unito	Belgio/Lussemburgo	Irlanda	Italia	Francia	Grecia	Spagna	Portogallo
	DM/100 kg	Fl/100 kg	Dkr/100 kg	£/100 kg	FB/Flux/100 kg	£Irl/100 kg	Lit/100 kg	FF/100 kg	Dra/100 kg	Pta/100 kg	Esc/100 kg
18.06 D II a) 1 ⁽¹⁵⁾									1 474,8		
18.06 D II a) 2 ⁽⁸⁾									1 624,9		
18.06 D II a) 2 ⁽⁸⁾ ⁽¹³⁾									1 377,3		
18.06 D II a) 2 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁵⁾									1 474,8		
18.06 D II b) 1									4 665,3		
18.06 D II b) 1 ⁽¹³⁾									3 350,0		
18.06 D II b) 1 ⁽¹⁵⁾									3 868,1		
18.06 D II b) 2 ⁽¹⁰⁾									2 657,6		
18.06 D II b) 2 ⁽¹¹⁾									2 131,4		
18.06 D II b) 2 ⁽¹²⁾									4 665,3		
18.06 D II b) 2 ⁽¹³⁾									3 350,0		
18.06 D II b) 2 ⁽¹⁵⁾									3 868,1		
18.06 D II c) 1 ⁽²⁾											
18.06 D II c) 2 ⁽²⁾											
19.02 B II a) 4 aa ⁽⁶⁾									522,9		
19.02 B II a) 5 aa ⁽⁶⁾									789,7		
19.03 A ⁽⁷⁾									1 273,4		
19.03 B I ⁽⁷⁾									1 273,4		
19.03 B II ⁽⁷⁾									1 065,8		
19.04									706,1		
19.08 B I a)									775,9		
19.08 B I b)									1 396,6		
19.08 B II a)									268,0		
19.08 B II b) 1									655,9		
19.08 B II b) 2									1 658,3		
19.08 B II b) 2 ⁽¹³⁾									996,7		
19.08 B II c) 1									811,1		
19.08 B II c) 2									1 813,5		
19.08 B II c) 2 ⁽¹³⁾									1 151,9		
19.08 B II d) 1									1 043,9		
19.08 B II d) 2									2 046,3		
19.08 B II d) 2 ⁽¹³⁾									1 384,7		
19.08 B III a) 1									469,0		
19.08 B III a) 2									1 722,0		
19.08 B III a) 2 ⁽¹³⁾									895,0		
19.08 B III b) 1									701,8		
19.08 B III b) 2									1 704,2		
19.08 B III b) 2 ⁽¹³⁾									1 042,6		
19.08 B III c) 1									1 089,7		
19.08 B III c) 2									1 914,0		
19.08 B III c) 2 ⁽¹³⁾									1 252,4		
19.08 B IV a) 1									670,0		
19.08 B IV a) 2									1 338,3		
19.08 B IV a) 2 ⁽¹³⁾									897,2		
19.08 B IV b) 1									835,8		
19.08 B IV b) 2									1 717,6		
19.08 B IV b) 2 ⁽¹³⁾									1 056,0		
19.08 B V a)									804,0		
19.08 B V b)									892,2		

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg	Portogallo Esc/100 kg
21.07 C I									852,1		
21.07 C II a)									1 530,8		
21.07 C II a) ⁽¹⁵⁾									1 315,1		
21.07 C II b)									2 167,5		
21.07 C II b) ⁽¹⁵⁾									1 839,3		
21.07 D I a) 1									4 177,7		
21.07 D I a) 2									4 775,4		
21.07 D I b) 1									371,4		
21.07 D I b) 2									583,7		
21.07 D I b) 3									4 244,8		
21.07 D II a) 1 ⁽⁴⁾											
21.07 D II a) 2 ⁽⁴⁾											
21.07 D II a) 3 ⁽⁴⁾											
21.07 D II a) 4 ⁽⁴⁾											
21.07 D II b) ⁽⁵⁾											
21.07 G II a) 1 ^{(8) (*)}									1 061,2		
21.07 G II a) 1 ^{(8) (*) (13)}									751,7		
21.07 G II a) 1 ^{(8) (*) (15)}									873,6		
21.07 G II a) 2 aa) ^{(8) (*)}									1 329,2		
21.07 G II a) 2 aa) ^{(8) (*) (13)}									1 019,7		
21.07 G II a) 2 aa) ^{(8) (*) (15)}									1 141,6		
21.07 G II a) 2 bb) ^{(8) (*)}									1 463,2		
21.07 G II a) 2 bb) ^{(8) (*) (13)}									1 153,7		
21.07 G II a) 2 bb) ^{(8) (*) (15)}									1 275,6		
21.07 G II a) 2 cc) ^{(8) (*)}									1 597,2		
21.07 G II a) 2 cc) ^{(8) (*) (13)}									1 287,7		
21.07 G II a) 2 cc) ^{(8) (*) (15)}									1 409,6		
21.07 G II b) 1 ^{(8) (*)}									1 278,4		
21.07 G II b) 1 ^{(8) (*) (13)}									968,9		
21.07 G II b) 1 ^{(8) (*) (15)}									1 090,8		
21.07 G II b) 2 aa) ^{(8) (*)}									1 484,4		
21.07 G II b) 2 aa) ^{(8) (*) (13)}									1 174,9		
21.07 G II b) 2 aa) ^{(8) (*) (15)}									1 296,8		
21.07 G II b) 2 bb) ^{(8) (*)}									1 618,4		
21.07 G II b) 2 bb) ^{(8) (*) (13)}									1 308,9		
21.07 G II b) 2 bb) ^{(8) (*) (15)}									1 430,8		
21.07 G II c) 1 ^{(8) (*)}									1 449,1		
21.07 G II c) 1 ^{(8) (*) (13)}									1 139,6		
21.07 G II c) 1 ^{(8) (*) (15)}									1 261,5		
21.07 G II c) 2 aa) ^{(8) (*)}									1 717,1		
21.07 G II c) 2 aa) ^{(8) (*) (13)}									1 407,6		
21.07 G II c) 2 aa) ^{(8) (*) (15)}									1 529,5		
21.07 G II c) 2 bb) ^{(8) (*)}									1 817,6		
21.07 G II c) 2 bb) ^{(8) (*) (13)}									1 508,1		
21.07 G II c) 2 bb) ^{(8) (*) (15)}									1 630,0		
21.07 G II d) 1									1 759,5		
21.07 G II d) 1 ⁽¹³⁾									1 450,0		
21.07 G II d) 1 ⁽¹⁵⁾									1 571,9		

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg	Portogallo Esc/100 kg
21.07 G II d) 2									1 994,0		
21.07 G II d) 2 ⁽¹³⁾									1 684,5		
21.07 G II d) 2 ⁽¹⁵⁾									1 806,4		
21.07 G II e)									2 225,0		
21.07 G II e) ⁽¹³⁾									1 915,5		
21.07 G II e) ⁽¹⁵⁾									2 037,4		
21.07 G III a) 1									2 122,4		
21.07 G III a) 1 ⁽¹³⁾									1 503,4		
21.07 G III a) 1 ⁽¹⁵⁾									1 747,3		
21.07 G III a) 2 aa)									2 390,4		
21.07 G III a) 2 aa) ⁽¹³⁾									1 771,4		
21.07 G III a) 2 aa) ⁽¹⁵⁾									2 015,3		
21.07 G III a) 2 bb)									2 524,4		
21.07 G III a) 2 bb) ⁽¹³⁾									1 905,4		
21.07 G III a) 2 bb) ⁽¹⁵⁾									2 149,3		
21.07 G III b) 1									2 339,6		
21.07 G III b) 1 ⁽¹³⁾									1 720,6		
21.07 G III b) 1 ⁽¹⁵⁾									1 964,5		
21.07 G III b) 2									2 545,6		
21.07 G III b) 2 ⁽¹³⁾									1 926,6		
21.07 G III b) 2 ⁽¹⁵⁾									2 170,5		
21.07 G III c) 1									2 510,3		
21.07 G III c) 1 ⁽¹³⁾									1 891,3		
21.07 G III c) 1 ⁽¹⁵⁾									2 135,2		
21.07 G III c) 2									2 744,8		
21.07 G III c) 2 ⁽¹³⁾									2 125,8		
21.07 G III c) 2 ⁽¹⁵⁾									2 369,7		
21.07 G III d) 1									2 820,7		
21.07 G III d) 1 ⁽¹³⁾									2 201,7		
21.07 G III d) 1 ⁽¹⁵⁾									2 445,6		
21.07 G III d) 2									2 921,2		
21.07 G III d) 2 ⁽¹³⁾									2 302,2		
21.07 G III d) 2 ⁽¹⁵⁾									2 546,1		
21.07 G III e)									3 053,5		
21.07 G III e) ⁽¹³⁾									2 434,5		
21.07 G III e) ⁽¹⁵⁾									2 678,4		
21.07 G IV a) 1									3 183,6		
21.07 G IV a) 1 ⁽¹³⁾									2 255,1		
21.07 G IV a) 1 ⁽¹⁵⁾									2 620,9		
21.07 G IV a) 2									3 451,6		
21.07 G IV a) 2 ⁽¹³⁾									2 523,1		
21.07 G IV a) 2 ⁽¹⁵⁾									2 888,9		
21.07 G IV b) 1									3 400,8		
21.07 G IV b) 1 ⁽¹³⁾									2 472,3		
21.07 G IV b) 1 ⁽¹⁵⁾									2 838,1		
21.07 G IV b) 2									3 573,1		
21.07 G IV b) 2 ⁽¹³⁾									2 644,6		
21.07 G IV b) 2 ⁽¹⁵⁾									3 010,4		
21.07 G IV c)									3 571,5		

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg	Portogallo Esc/100 kg
21.07 G IV c) ⁽¹³⁾									2 643,0		
21.07 G IV c) ⁽¹⁵⁾									3 008,8		
21.07 G V a) 1									4 775,4		
21.07 G V a) 1 ⁽¹³⁾									3 382,7		
21.07 G V a) 1 ⁽¹⁵⁾									3 931,4		
21.07 G V a) 2									4 842,4		
21.07 G V a) 2 ⁽¹³⁾									3 449,7		
21.07 G V a) 2 ⁽¹⁵⁾									3 998,4		
21.07 G V b)									4 930,6		
21.07 G V b) ⁽¹³⁾									3 537,9		
21.07 G V b) ⁽¹⁵⁾									4 086,6		
21.07 G VI a IX ⁽⁵⁾											
29.04 C III a) 1									754,4		
29.04 C III a) 2									1 303,5		
29.04 C III b) 1									1 074,5		
29.04 C III b) 2									1 853,8		
35.05 A									828,9		
38.19 T I a)									754,4		
38.19 T I b)									1 303,5		
38.19 T II a)									1 074,5		
38.19 T II b)									1 853,8		

(¹) Per le merci non contenenti siero di latte o lattosio, o caseina o caseinati addizionati, l'importo compensativo monetario è calcolato in funzione della quantità di zucchero e/o di latte scremato in tale merce. Tuttavia, se l'importo compensativo monetario risultante da questo calcolo è superiore a quello sopra stabilito, è quest'ultimo che si applica.

(²) Importi applicabili secondo il caso alle merci di cui alle sottovoce da 21.07 G VI a IX della tariffa doganale comune.

(³) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista:

— il tenore effettivo, in peso, di latte scremato in polvere contenuto nella merce,

— il tenore di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati addizionati, nonché il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto

per 100 kg di prodotto finito.

L'importo compensativo viene calcolato per il quantitativo effettivo di latte scremato in polvere contenuto nella merce.

(⁴) Importo risultante dall'applicazione ai quantitativi rispettivi di cereali o di prodotti derivati dalla loro trasformazione, di zucchero o di latte o di prodotti lattiero-caseari contenuti nella merce, dell'importo compensativo applicabile, secondo la loro specie, ai detti prodotti agricoli scambiati come tali.

(⁵) Tali importi non si applicano alle merci in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.

(⁶) Per le merci comprese in questa sottovoce, l'importo compensativo monetario si applica solo in funzione del peso della pasta.

(⁸) Se la merce contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, per i prodotti lattiero-caseari incorporati non viene concesso alcun importo compensativo; in tal caso, l'importo compensativo dev'essere calcolato in funzione dei quantitativi rispettivamente di frumento tenero e di zucchero indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3034/80 diminuito del 10 %.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali:

— di esportazione, effettuate in uno stato membro a moneta apprezzata,

— d'importazione, effettuate in uno stato membro a moneta deprezzata,

— di esportazione, effettuate in uno stato membro che si avvale della facoltà prevista dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

Tuttavia, se debbono essere riscossi gli importi compensativi, detti importi sono quelli stabiliti.

(⁹) Il primo e il secondo comma della nota 8 non si applicano alle merci in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg.

(¹⁰) Preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette «chocolate milk crumb» aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5 % ed inferiore a 11 %, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso di saccarosio (ivi compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50 % ed inferiore a 60 %, presentate in pezzi irregolari.

(¹¹) Importo applicabile alle preparazioni dette «chocolate milk crumb» definite alla precedente nota 10, quando contengano burro a prezzo ridotto in virtù dei regolamenti indicati nella nota 4 della parte 5^a del presente allegato.

(¹²) Importo applicabile alle merci diverse da quelle di cui alle note 10, 11, 13 e 15.

(¹³) Importo applicabile alle merci diverse da quelle di cui alla nota 15, quando contengano burro a prezzo ridotto in virtù dei regolamenti indicati nella nota 4 della parte 5^a del presente allegato.

(¹⁵) Importo applicabile ai gelati e alle preparazioni per la confezione di gelati detti «ice mix», quando contengano burro a prezzo ridotto in virtù dei regolamenti indicati nella nota 4 della parte 5^a del presente allegato.

ALLEGATO II

Coefficienti monetari

Prodotti	Stati membri										
	R. f. di Germania	Paesi Bassi	Regno Unito	UEBL	Danimarca	Italia	Francia	Grecia	Irlanda	Spagna	Portogallo
— Settore carni bovine	0,982	0,982	1,077	—	—	1,015	1,033	1,254	—	—	—
— Settore latte e prodotti lattiero-caseari	0,971	0,971	1,077	—	—	1,015	1,017	1,254	—	—	—
— Settore carni suine	0,982	0,982	1,043	—	—	1,013	—	1,254	—	—	—
— Zucchero	0,982	0,982	1,089	—	—	1,013	1,048	1,254	—	1,010	1,023
— Cereali	0,976	0,976	1,089	—	—	1,023	1,048	1,254	—	1,010	—
— Settore uova e pollame e delle albumine	0,982	0,982	1,029	—	—	1,013	—	1,254	—	—	—
— Settore vino	—	—	—	—	—	1,030	1,012	1,396	—	—	—
— Prodotti trasformati (regolamento (CEE) n. 3033/80):											
— da applicare alle imposizioni	0,982	0,982	1,077	—	—	1,015	1,017	1,254	—	1,014	1,032
— da applicare alle restituzioni:											
— cereali	0,976	0,976	1,089	—	—	1,023	1,048	1,254	—	1,010	—
— latte	0,971	0,971	1,077	—	—	1,015	1,017	1,254	—	—	—
— zucchero	0,982	0,982	1,089	—	—	1,013	1,048	1,254	—	1,010	1,023

ALLEGATO III

Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85

100 Lit =	2,97570	FB/Flux	1 £ (UK) =	68,6124	FB/Flux
	0,536979	Dkr		12,4299	Dkr
	0,145960	DM		3,35991	DM
	0,464708	FF		10,7003	FF
	0,164358	Fl		3,78105	Fl
	0,0479083	£ (Irl)		1,10709	£ (Irl)
	0,0433859	£ (UK)		2 304,89	Lit
	9,26037	Dra		214,031	Dra
	9,84083	Esc		227,465	Esc
	9,28771	Pta		214,654	Pta

*ALLEGATO IV***Adeguamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo da operare in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3155/85**

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo per il periodo dal 7 luglio 1986, per quanto riguarda l'Italia, la Francia e la Grecia, sino alle date indicate qui di seguito, si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3155/85, i seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere dal:
Italia	Vino	0	1° settembre 1986
Francia	Vino	0	1° settembre 1986
Grecia	Vino	0,595909	1° settembre 1986

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

RELAZIONE 1985

Publicata in connessione con la «Diciannovesima Relazione generale sull'attività delle Comunità europee»

Il presente documento costituisce la undicesima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

439 pagine, 11 grafici

Publicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco

N. di catalogo: CB-44-85-670-IT-C ISBN 92-825-5796-0

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

22,28 ECU 1 000 FB 33 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

POLITICA AEREA COMUNE

In generale, il Comitato vede positivamente le iniziative prese alla Commissione come passo verso la creazione di una politica comune del trasporto aereo.

Il Comitato condivide la scelta di non proporre la deregolamentazione di tipo americano nel memorandum. Tuttavia, esso è anche d'accordo sulla possibilità di apportare alcuni cambiamenti nel quadro normativo attuale per lo sviluppo continuo di un sistema più completo ed efficace dei trasporti aerei in Europa. Nella misura in cui tali cambiamenti inducono una maggiore domanda di servizi nel campo del trasporto aereo internazionale, ci saranno maggiori possibilità di creare posti di lavoro sia nel settore stesso sia nei servizi collegati. Inoltre, esso ritiene che un mercato più vasto del trasporto aereo comporterà dei benefici anche per altri settori economici quali il turismo, gli alberghi e l'industria, ed è pertanto del parere che le politiche dovrebbero incoraggiare una maggiore libertà commerciale nel settore del trasporto aereo in Europa.

74 pagine

CES 85 010 IT

Pubblicato in: francese, inglese, italiano e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 250 FB 8 400 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo